

CCLXXII.

1ª TORNATA DI LUNEDÌ 18 GIUGNO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegno di legge	Pag. 10279
Operazioni elettorali (<i>Seguito della discussione</i>):	
Oratori:	
ANDOLFATO	10292
BRUNIALTI	10280
	10281-84-90-98
CHIARADIA	10282
CLEMENTINI	10281
CURIONI	10296
DEL BALZO	10286
DI SANT'ONOFRIO	10289
GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	10286-97
GRIPPO, <i>relatore</i>	10279
	10280-81-88-90-96
LUCIFERO	10285
MARTINI G.	10285-93-98
MECACCI	10290-97
SCIACCA DELLA SCALA	10282-87-89
SERENA	10287
SPIRITO F.	10295

La seduta comincia alle 10.15.

Fortunato, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della seconda lettura del disegno di legge relativo alle operazioni elettorali amministrative e politiche.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della seconda lettura del disegno di legge: « Operazioni elettorali amministrative e politiche, e sanzioni penali. Eleggibilità e tempo in cui restano in carica i consiglieri comunali e provinciali. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per

l'interno è incaricato di sostenere per il Governo la discussione di questo disegno di legge.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 4.

Su questo articolo fu già approvato un emendamento dell'onorevole Lucifero, che consiste nel sostituire all'ultimo capoverso il seguente: *A tal uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore, nei cinque giorni precedenti, ed in quello della votazione, sotto la responsabilità, ecc., come nell'articolo della Commissione.*

Rimase poi sospeso il primo capoverso, per il quale vi ha il seguente emendamento dell'onorevole Brunialti:

« Agli articoli 43 della legge elettorale politica e 60 legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:

« Il sindaco deve trasmettere agli elettori cinque giorni almeno prima di quello fissato per l'elezione un certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste, conservandone ricevuta.

« *Il resto identico.* »

Ve n'è poi un altro dell'onorevole Francesco Spirito, a un dipresso uguale, che è il seguente:

« *Al primo capoverso sostituire il seguente:*

« Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco farà pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore, il quale ne rilascerà ricevuta. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. La Commissione per con-

ciliare le idee contenute nei due emendamenti, proporrebbe che la propria parte dell'articolo 4 fosse formulata così:

« Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni, il sindaco farà pervenire il certificato d'iscrizione nelle liste a ciascun elettore, il quale gliene rilascerà ricevuta. »

Presidente. L'onorevole Brunialti consente in questa formula?

Brunialti. Io aveva messo che il sindaco deve conservare la ricevuta, perchè vorrei lasciare al sindaco la facoltà di servirsi tanto del messo comunale, quanto dell'ufficio postale. Se si serve della posta, conserva la ricevuta della spedizione raccomandata; se si serve del messo, ritira la ricevuta dell'elettore.

Questo era il mio concetto, volendo lasciare al sindaco la facoltà di servirsi del mezzo più conveniente per la spedizione, purchè conservi le ricevute. Del resto non insisto, ma prego la Commissione di voler accettare il mio emendamento.

L'altra differenza poi dei tre giorni o dei cinque giorni, mi pare che sia scomparsa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. Io non comprendo perchè la Commissione abbia abbandonato l'idea della distribuzione dei certificati elettorali per mezzo della posta. Noi della Commissione avevamo accettato questo principio, dopo lungo e paziente studio e dopo che ci risultava in modo evidente che in molti Comuni la maggioranza al potere non faceva pervenire agli elettori della minoranza il certificato. Abbiamo allora cercato di trovare un temperamento, che fu appunto questo di far pervenire i certificati per mezzo della posta. Ammetto che in alcuni Comuni non vi è ufficio postale, o meglio fattorino postale, ma per le grandi città lasciamo che l'ufficio postale mandi i certificati d'iscrizione sotto la sua responsabilità.

Ora, se bene ho compreso, pare che si voglia ciò lasciare all'arbitrio del sindaco. Ma il sindaco, massime nei piccoli Comuni, è partigiano e vuole, *per fas ac per nefas*, puntellare il proprio partito; quindi si appiglia a tutti i mezzi per impedire agli elettori della minoranza di votare; ed uno di questi mezzi è di non fare a costoro pervenire il certificato.

Io quindi insisto presso la Commissione, perchè risolva chiaramente la questione. Nei Comuni dove c'è l'ufficio postale, sia questo incaricato della distribuzione dei certificati domicilio per mezzo dei fattorini postali, e sotto la propria responsabilità. Dove tale ufficio non esiste, la distribuzione sia fatta per mezzo del messo comunale, sotto la responsabilità del sindaco.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

Brunialti. A me pareva che l'obbligo che io poneva al sindaco di conservare la ricevuta, rimediasse all'inconveniente messo innanzi dall'onorevole Di Sant'Onofrio. Quando il sindaco deve conservare le ricevute, tanto vale che si serva del messo, o della posta.

Presidente. Qual'è il parere della Commissione?

Grippe, relatore. La Commissione mantiene il proprio emendamento, e prega l'onorevole Di Sant'Onofrio (che se l'altro giorno fosse stato presente si sarebbe facilmente persuaso a quali inconvenienti, il mantenere l'articolo come stava, avrebbe dato luogo nei piccoli centri) di non insistere nelle sue osservazioni, tanto più che non è escluso, nella nuova dizione, la possibilità di servirsi del messo comunale.

Presidente. Allora pongo a partito il primo capoverso dell'articolo 4^o il quale viene così modificato:

« Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco farà pervenire il certificato di iscrizione a ciascun elettore, il quale ne rilascerà ricevuta. »

(È approvato).

Poi viene il secondo capoverso con la modificazione dell'onorevole Lucifero, già approvata:

« A tal uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore, nei cinque giorni precedenti, ed in quello della votazione, sotto la responsabilità del segretario comunale, che in caso di inosservanza sarà passibile della multa di lire 100. »

Pongo a partito l'articolo 4^o nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 5. I segretari delle sezioni elettorali avranno la retribuzione di lire 10 tanto

per le elezioni politiche quanto per le amministrative. »

L'onorevole Brunialti a questo articolo fa la seguente proposta:

« All'articolo 67, penultimo capoverso, della legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:

« Il segretario è remunerato con un onorario di lire 20. »

La Commissione accetta questo emendamento?

Grippe, relatore. Non lo accetta.

Presidente. Onorevole Brunialti?...

Brunialti. Nell'articolo proposto dalla Commissione c'è prima di tutto un vizio di forma. I segretari dei seggi elettorali hanno, secondo la legge vigente, una retribuzione di 20 lire per le elezioni politiche e di 10 per le amministrative. Ora, se la Commissione desidera che sia ridotta a 10 lire anche la retribuzione per le elezioni politiche, modifichi la legge politica e lasci stare la legge amministrativa. Io non vedo quindi nessuna ragione di iscrivere qui una disposizione, che non fa che confermare la legge vigente. Ma, venendo alla sostanza, io trovo che non è meritevole d'accoglimento la modificazione proposta dalla Giunta. La ragione da cui essa è mossa, può essere quella di fare una economia, sulla spesa che i Comuni debbono sostenere per le elezioni; ma l'economia noi la raggiungiamo maggiore facendo le elezioni ogni tre anni invece che tutti gli anni. V'è ragione di voler raggiungere una economia ancor maggiore, a spese di quella povera gente che aspetta le elezioni amministrative e politiche, per avere questo piccolo sussidio, che, se può parere ridicolo a noi... (*Oh! oh!*) non lo è per quei poveri scrivani municipali, per quei vice cancellieri cui anche questo piccolo guadagno torna gradito.

Io per conseguenza insisto, affinché sia mantenuta la retribuzione di 20 lire nelle elezioni politiche, e sia portata a venti anche per le elezioni amministrative.

E a ciò mi induce anche un'altra considerazione. Con queste due leggi, quella che abbiamo testè approvata e questa che stiamo ora discutendo, si è aggravata considerevolmente la responsabilità di coloro che fanno parte dei seggi; abbiamo aumentato molto le attribuzioni de' segretari dei seggi, sicchè è assolutamente poco umano, il diminuire la

retribuzione di un ufficio, nel momento in cui se ne aumentano le responsabilità.

Presidente. La Commissione mantiene la sua proposta?

Grippe, relatore. La Commissione la mantiene, perchè nelle grandi città specialmente si è arrivati a spendere per questo titolo fino a 8 e 10 mila lire, ciò che ha dato luogo a molti reclami, perchè questa retribuzione venga ridotta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Chiederei uno schiarimento al relatore.

È avvenuto in pratica, specialmente nelle grandi città dove le operazioni elettorali durano due o tre giorni, come a Milano e Venezia, che la retribuzione fu pagata in ragione di giornate; essendosi trovato equo e giusto che codesti funzionari, che hanno dovuto lasciare le loro occupazioni ed i mezzi ordinari del loro sostentamento, per adibire tutta la loro attività nel lavoro delle Commissioni elettorali, siano compensati con una retribuzione proporzionata alle giornate di guadagno perdute.

Ora io domando alla Commissione se intenda che questo sistema debba essere seguito ancora, o se intenda che sia escluso assolutamente; vale a dire se intenda che i segretari dei seggi siano retribuiti con 10 lire qualunque sia la durata delle operazioni ed il numero delle giornate in esse impiegate, oppure no. In caso affermativo si troveranno poche persone che si sobbarcheranno d'ora innanzi alle funzioni di segretari dei seggi.

Grippe, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grippe, relatore. Secondo lo spirito e secondo la parola della legge i segretari sono retribuiti per la formazione del verbale. Non possiamo quindi ammettere una pratica la quale ha potuto passare in qualche Comune, ma che non può essere accettata, che, cioè si debba corrispondere l'indennità per ogni giornata di lavoro.

Clementini. A me bastava che si mettesse in chiaro la questione per norma nell'avvenire.

Presidente. Dunque la Commissione, d'accordo col Governo, propone che ai segretari delle sezioni elettorali sia assegnata la retribuzione di 10 lire, tanto per le elezioni politiche, quanto per le elezioni amministrative:

L'onorevole Brunialti invece propone che sia assegnata una retribuzione di lire 20.

La Commissione dichiara di non accettare l'emendamento dell'onorevole Brunialti.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Brunialti.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 5 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

« Art. 6. Chiusa la votazione, sarà accertato il numero dei votanti e delle schede con la scorta della nota di identificazione di cui all'articolo 51 della legge elettorale politica.

« Questa nota, a pena di nullità, prima di procedersi allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e, chiusa in piego sigillato, sarà trasmessa al pretore.

« È data facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Di tutto si farà menzione nel verbale. »

L'onorevole Sciacca della Scala propone il seguente emendamento :

« Oltre la lista di riscontro, di cui agli articoli 73 della legge comunale e provinciale e 66 della legge elettorale politica, è prescritta una seconda lista, sulla quale l'elettore dovrà apporre la propria firma.

« Detta lista, prima dello spoglio dei voti, sarà chiusa in una busta, sigillata e firmata dall'ufficio, la quale sarà trasmessa alla presidenza della Camera dei deputati insieme al verbale.

« Ove l'elettore ricusi, o non provi l'impossibilità di firmare, con certificato medico, non sarà ammesso alla votazione.

L'onorevole Sciacca della Scala ha facoltà di parlare.

Sciacca della Scala. Facendo parte della minoranza della Commissione su tale questione io mi sono permesso di presentare questo emendamento.

Secondo l'essenza della legge presentata dal Ministero consiste appunto in questa disposizione: poichè, se noi vogliamo che realmente in Italia si facciano delle elezioni vere e reali, non c'è altra garanzia che di obbligare l'elettore ad apporre la propria firma in una lista. L'articolo del Ministero però presentava un inconveniente, che fu avver-

tito con ragione dagli avversari di questa tesi, cioè che confrontando la firma dall'elettore apposta in questa lista di riscontro col carattere della scheda potrebbe riconoscersi il suo voto.

È per questo che io ho presentato questo emendamento all'articolo del ministro mediante il quale non può avvenire più l'inconveniente deplorato. L'elettore il quale apporrà il proprio nome in una lista sarà sicuro che non sarà fatto controllo fra il carattere della sua firma e quello della scheda con cui avrà votato, poichè questa lista di riscontro, prima dello spoglio dei voti; dovrà essere suggellata in una busta dall'ufficio e poi inviata alla presidenza della Camera insieme al verbale. Quindi l'obiezione per la quale si viene a dire che l'elettore sarà riconosciuto, col mio emendamento, viene ad essere rimossa.

Tolta questa difficoltà, che a me pareva di grande importanza, io non saprei comprendere perchè non si voglia che l'elettore firmi. Io non so come spiegare questo pudore calligrafico. *(Interruzioni).*

Voci. Ma ci vuole un tempo immenso!

Sciacca della Scala. Ma che tempo! Prima si votava per cinque deputati, adesso col collegio uninominale si fa presto a scrivere il nome del deputato.

Sono due anni che io faccio parte della Giunta delle elezioni, e posso dire che almeno cinquanta colleghi stanno in questa Camera per volontà degli uffici i quali fanno i verbali. *(Oh! Oh!)*

Non c'è altra garanzia, se vogliamo le elezioni reali, che quella di fare apporre la firma dall'elettore in una lista. Quando avremo questa garanzia non si potranno far votare nè coloro che sono in America, nè i morti, nè aggiungere a dieci votanti altri due o trecento.

Io ho creduto di adempiere ad un dovere, vedendo quello che accade in molte elezioni d'Italia, nel proporre questo emendamento.

Presidente. L'onorevole Chiaradia ha facoltà di parlare.

Chiaradia. L'emendamento che ha proposto l'onorevole Sciacca della Scala è certamente mosso da una grave ragione, intende colpire un vero abuso che egli ha veduto ripetersi, specialmente nei collegi elettorali più vicini a lui...

Sciacca della Scala. No, ho parlato dell'esperienza che ho nella Giunta delle elezioni.

Chiaradia. Ma l'esperienza che Ella ha fatto

nella Giunta delle elezioni non contraddice all'esperienza che noi abbiamo potuto fare nelle varie regioni d'Italia cui ciascuno appartiene.

Ora alla sua proposta certo si possono e si debbono opporre eccezioni molto serie.

Egli dice: le elezioni per le quali molti di noi siamo qui non sono sincere. Ma badi, onorevole Sciacca della Scala, io l'ho dovuto ripetere altra volta in quest'Aula: vi sono dei collegi dove non solamente l'elettore non adempie esattamente ciò che la legge prescrive per la regolarità delle votazioni, ma i verbali si fanno a casa del sindaco, o in altro modo arbitrario e illegale. Ora per questi collegi il suo rimedio non basta.

Sciacca della Scala. Basta.

Chiaradia. Creda che non basta. Per quei collegi occorrono altri rimedi; perchè un fatto così grave non può e non deve sfuggire all'autorità che deve sorvegliare all'esecuzione della legge. È impossibile che questo avvenga se non vi è una connivenza colpevole di parecchie persone, ed anche di qualche autorità. Dunque il suo rimedio non vale contro questo gravissimo inconveniente. Vi è ben altro da fare!

Alla obiezione che il sistema propugnato dall'onorevole Sciacca della Scala, pone in pericolo la segretezza del voto, egli risponde che ha ovviato all'inconveniente col proporre il suggellamento della lista anteriore allo spoglio.

Ebbene, questo rimedio non è sufficiente perchè in questa materia non è tanto al fatto, quanto al mezzo d'intimidazione che bisogna guardare; alcuni mestatori, che possono essere dei capi-elettori, faranno sentire che col confronto della firma e della scheda si saprà come uno abbia votato. E qui è il pericolo più grave.

Ma, anche prescindendo da questo, bisogna considerare che in pratica il suggellamento delle liste non riuscirà efficace perchè la persona che ha difficoltà a firmare, ha certi metodi suoi di scrivere certe lettere, per cui sarà facilissimo stabilire, anche a memoria, dalla firma ch'egli ha apposto sul registro, e dalla scheda, dove è scritto il nome del candidato, a chi la scheda stessa appartenga.

Sciacca della Scala. Ma se è suggellata come fa?

Chiaradia. Ma io dico che non occorre il

confronto materiale e immediato (per il quale non ci sarebbe nemmeno il tempo) perchè la fisionomia di certe firme e di certe forme grafiche si ritiene facilmente.

Resta dunque, come ho detto, che i capi-elettori maneggjoni possono dire agli elettori: badate che dal confronto della vostra firma con la vostra scheda sapremo se voi avete mantenuto il patto di votare per x o per y o se avete mancato all'impegno.

Creda l'onorevole Sciacca della Scala anche alla nostra esperienza! Questo *pudore calligrafico*, come egli lo chiama, ha una certa importanza, massime se egli pensi che se vi sono stati Collegi di Sicilia che mandarono...

Sciacca della Scala. Io non ho detto di Sicilia, ho detto cinquanta deputati.

Chiaradia. Io non ho detto male di nessuno. Se questo le dispiace, dirò Collegi d'Italia, che mandarono al Parlamento deputati (e forse questo le spiegherà perchè ho accennato ad una regione piuttosto che ad un'altra) con una smisurata quantità di voti, una quantità assai vicina alla totalità degli iscritti! Mentre ve ne sono degli altri, dove i votanti sono in numero molto esiguo e dove bisogna fare grandissimi sforzi per ottenere che gli elettori vadano a votare. Orbene, se in questi Collegi si metterà l'obbligo della firma, si allontanerà un gran numero di elettori dall'urne.

Ella dirà: tanto peggio per loro! Io non sono d'accordo. Bisogna cercare in tutti i modi che l'elezione sia sincera espressione dell'intero Corpo elettorale, e che gli elettori accorrano alle urne nel maggior numero possibile.

Ora io posso assicurare che se si obbliga una quantità di gente, il cui valore letterario arriva a poco più della firma, a fare questa firma innanzi al seggio elettorale, non si potrà ottenere che partecipino alle votazioni.

Ora io non so che interesse vi sia nello allontanare dalle urne una porzione di elettori, che non sarà molto istruita, ma che certamente è contribuente ed in via ordinaria fornita di retto giudizio e di oneste intenzioni.

Queste sono le ragioni, per le quali pregherei l'onorevole Sciacca della Scala di non insistere in un emendamento, la cui gravità è evidente e i cui effetti sulla sincerità delle elezioni possono essere assai gravi.

Presidente. Su questo articolo vi sono altri

due emendamenti, uno dell'onorevole Brunialti e l'altro dell'onorevole Lucifero.

Quello dell'onorevole Brunialti è così concepito:

« All'articolo 68, numero 2 della legge elettorale politica si aggiunga:

« Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sarà consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale.

« L'articolo 68 della legge elettorale politica così emendato viene sostituito all'articolo 76 della legge comunale e provinciale. »

L'onorevole Brunialti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Brunialti. L'onorevole Chiaradia ha già dimostrato come, per rimediare agli inconvenienti, che oggi si verificano in alcuni Collegi d'Italia, si esporrebbero altri Collegi, in numero, senza paragone, maggiore, ad inconvenienti assai più gravi.

Se, in alcuni Collegi, oggi, il numero degli accorrenti alle urne è veramente straordinario, perchè si arriva fino al 98 per cento; purtroppo, vi è un grandissimo numero di altri Collegi, dove gli elettori che accorrono alle urne non arrivano al 50 per cento. Ora l'onorevole Chiaradia ha esposto assai chiaramente come l'obbligo imposto, specialmente nelle campagne, all'elettore di fare la propria firma sopra una lista, in presenza di altre persone, per quanto questo elettore sappia leggere e scrivere, lo allontanerebbe, nella maggior parte dei casi, dalle urne.

Non è dunque in questo modo che si può rimediare agli inconvenienti che si lamentano.

Io, quando penso alle elezioni, e vi penso non solo per l'esperienza che ho potuto farne nella Giunta delle elezioni, ma per quella che hanno fatto gli altri popoli prima di noi; sono tratto a considerare quanto vano sia lo affermare che la politica ha sempre dei rapporti con la morale. Vi sono in Italia alcuni elettori, i quali non crederebbero di cessare di essere gentiluomini perchè falsificano il verbale di un'elezione; e ci sono alcuni elettori, i quali, pure essendo mezzo bricconi, non

oserebbero aggiungere una scheda a quelle che sono deposte nelle urne.

Il modo d'intendere la moralità elettorale, non solo in fatto di brogli, ma anche in fatto di corruzione, è assolutamente diversa, a seconda dei luoghi e delle persone, e questa diversità non sono, purtroppo, le leggi che possano cambiarla. E noi, per rimediare ad un inconveniente, andremmo incontro ad inconvenienti di gran lunga maggiori.

Per conseguenza io, che credo che l'effetto dell'obbligare gli elettori a scrivere il proprio nome sulla lista di riscontro sarebbe un grande aiuto al partito clericale, che in tante parti d'Italia obbliga gli elettori ad astenersi dalle urne, io dichiaro che, se Governo e Commissione accettassero quella che era l'antica proposta del Governo, voterei contro tutta la legge.

E vengo ora al mio emendamento, che è più di forma che di sostanza.

Accetto l'idea di mandare la nota, prima che si proceda allo spoglio delle schede, al pretore. Vorrei però che questa disposizione fosse coordinata all'altra della legge vigente, che con grande chiarezza ha determinato tutto quello che l'ufficio deve fare. È una riforma questa che è stata tolta dalle riforme nel 1892 proposte dall'onorevole Genala: la Commissione allora ha tenuto conto di questo fatto, che in molti Comuni i componenti dei seggi sono persone che proprio debbono essere guidate per mano, e che quindi bisogna con grande precisione dir loro quello che debbono fare. Ora l'articolo 68 dice appunto che: compiute le operazioni prescritte negli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla nota che porta le firme d'identificazione;

3° procede allo spoglio delle schede, ecc.

Ora la nuova disposizione che vien proposta dalla Giunta si dovrebbe iscrivere dopo il numero 2, che essa tende appunto a completare. Questo articolo della legge elettorale politica, che, come ripeto, è stato il risultato di lunghi studi e fu proposto nel 1892, dovrebbe essere sostituito all'articolo 76 della legge comunale e provinciale che è

molto meno completo. In questa maniera noi avremmo accolto completamente il pensiero della Giunta, ma avremmo anche lasciato nella legge tutte quelle precauzioni e quelle precise indicazioni, le quali sono utilissime nella pratica delle elezioni.

Presidente. L'onorevole Lucifero ha proposto questo emendamento:

« Al secondo capoverso sostituire: *Questa nota, a pena di nullità, prima di procedere allo scrutinio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, chiusa in piego sigillata, e trasmessa immediatamente al pretore, per mezzo della posta.* »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Io parlerò soltanto del mio emendamento, senza entrare nelle altre questioni in cui sono d'accordo coi colleghi che mi hanno preceduto.

La sostanziale modificazione adunque da me proposta è circa l'invio della nota di riscontro dei votanti. Adesso, secondo la legge vigente, questa nota viene depositata nella segreteria comunale. Ora le variazioni dopo il voto, dove disgraziatamente avvengono, possono anche compiersi nelle segreterie comunali; e perciò la Commissione ha proposto che la nota, prima di procedere allo scrutinio, sia inviata al pretore. Ma inviata come? Se per mezzo del solito messo comunale, si corre il rischio che egli perda troppo tempo. Il pretore poi sarà a dormire quando le operazioni elettorali saranno compiute, e quindi la nota arriverà a lui forse il giorno dopo, certamente con tutte le sapienti modificazioni che ai partiti vincitori conviene introdurre nel risultato della votazione.

Io propongo quindi che la nota stessa, anche con le firme degli elettori presenti, come l'onorevole presidente mi faceva notare, sia mandata immediatamente ad impostare. L'onorevole Di Sant'Onofrio mi faceva molto saggiamente notare, che sarebbe stata opportuna la *raccomandazione*. Ma io non potrei accogliere questa idea, perchè in molti comuni non c'è la facoltà di raccomandazione; c'è solo una buca postale che viene vuotata dai soliti pedoni, e niente altro che questo. Io quindi pregherei Commissione e Governo, di volere accettare la mia modificazione cioè: che la lista, chiusa in piego sigillato ed anche vidimata, se si vuole, dagli elettori presenti, sia immediatamente mandata per

mezzo della posta al pretore. Ecco lo spirito del mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni.

Martini Giovanni. La proposta dell'onorevole Sciaccapresenta in confronto della legislazione attuale alcuni vantaggi; ma insieme ad essi anche alcuni inconvenienti. Migliora la legislazione presente perchè il broglio elettorale e la falsificazione generica di una scheda si possono verificare molto più facilmente del falso specifico della firma di un determinato individuo, il quale ha sempre facoltà di vedere, controllare e dare anche querela di falso.

D'altro lato è vero che molti elettori si potrebbero allontanare dalle urne per non essere costretti ad apporre la loro firma. In certe sezioni dove sono pochi gli elettori, se nel seggio vi è il maestro o il sindaco, che hanno veduto parecchie volte queste firme, io credo che essi potranno facilmente riconoscere gli autori delle schede quando ne faranno lo spoglio.

Ciò dimostra che tutti questi rimedi, che si vanno escogitando per conferire maggior moralità alle operazioni elettorali, hanno il loro *pro* e il loro *contra* e difficilmente conducono allo scopo prefisso.

Io credo dunque che sia assolutamente necessario riportarci a quella disposizione che rende tanto difficili i brogli nelle elezioni amministrative, cioè alla presidenza del seggio affidata a magistrati.

Si oppone che il numero delle sezioni è infinitamente maggiore di quello dei magistrati: a ciò si potrebbe rimediare, dando facoltà al primo presidente della Corte d'appello, quello stesso che designa i magistrati a coprire l'ufficio di presidente, di designare a presiedere le sezioni rimaste scoperte i notai od anche i cancellieri del distretto.

Di Sant'Onofrio. I magistrati hanno fatto cattiva prova!

Martini Giovanni. E io credo che tale sistema di far presiedere i seggi da queste persone che ne abbiano ricevuto il mandato dalla elevatissima autorità del primo presidente della Corte d'appello, basti ad eliminare molti degli inconvenienti lamentati.

Di Sant'Onofrio. Ma i magistrati fanno peggio!

Martini Giovanni. Fanno tutt'altro che peggio, onorevole Di Sant'Onofrio! Io ho assi-

stito ad infinite operazioni elettorali politiche o amministrative, e le assicuro che quando vi è il magistrato le cose vanno molto, ma molto meglio.

Dio mio! Può essere che fra tanti ci sia qualche magistrato che... ma Ella sa bene che *errare humanum est!*

Anche il magistrato, qualche volta, può commettere errori; ma credo che, con questo sistema di dare il mandato diretto, per mezzo del primo presidente della Corte d'appello, a determinati individui...

Presidente. Questo non ha che fare con l'articolo.

Martini Giovanni. Scusi, signor presidente: io so che, in questo momento, non posso presentare un emendamento, se non munito di quindici firme...

Presidente. Ma Le dico che siffatta questione non ha che fare con l'articolo che si discute.

Martini Giovanni. Tutti questi emendamenti sono stati escogitati per trovare il mezzo più sicuro di ottenere la sincerità delle operazioni; ed io credo che mezzo più sicuro di quello da me accennato non vi sarebbe.

Presidente. E io torno a dirle che tutto questo non ha che fare con l'articolo.

Martini Giovanni. Io non faccio che una preghiera alla Commissione: che, qualora creda di respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Sciacca della Scala, studi la questione da me sollevata. E siccome con la seduta d'oggi non si potrà esaurire la discussione della legge, la Commissione potrà riferire in una prossima seduta il risultato delle sue indagini per trovare un mezzo che renda possibile una maggiore sincerità nelle elezioni.

Del Balzo. Ho chiesto di parlare.

Presidente. Parli pure.

Del Balzo. Ho chiesto di parlare, dopo che l'onorevole Lucifero ha svolto il suo emendamento che a me pare possa essere accettato nella parte che dice: *immediatamente*. Ma per ciò che concerne la trasmissione della lista a mezzo della posta, non credo che questa sia una maggior garanzia di quella che lo spedire la lista medesima per mezzo del cursore comunale.

In moltissimi Comuni non c'è che un solo pedone rurale il quale deve pigliar le lettere da una cassetta e portarle all'ufficio postale più vicino; ed io non comprendo quale

garanzia maggiore possa dare questo pedone. Per me, la garanzia sta in questo: che siccome ogni elettore ha il diritto di apporre la sua firma sopra la busta entro cui la lista si chiude, ogni sostituzione od alterazione, secondo me, è impossibile.

Quando gli elettori della minoranza hanno diritto di apporre la loro firma, e l'hanno apposta, come sarà possibile, dopo, falsificare la firma di questi elettori? Mi pare assolutamente una ipotesi insostenibile. (*Interruzione, vicino all'oratore*).

Se sono d'accordo tutti, vuol dire che l'elezione dipende dalla unanimità degli elettori, e perciò le alterazioni sono inutili.

Quanto alla proposta dell'onorevole Martini, il quale vorrebbe che i magistrati stessero alla presidenza dei seggi elettorali, dirò che non parmi sia il caso di riscaldarsi molto: poichè, nelle elezioni amministrative, questo sistema che è già in uso non sempre ha fatto buon prova.

D'altra parte, a me pare che sia assolutamente impossibile di affidare ai magistrati la presidenza delle sezioni elettorali in materia politica, poichè le sezioni elettorali sono più di diecimila, ed i magistrati disponibili non sono che quattromila e cinquecento, pur comprendendovi tutti gli uditori, tutti gli aggiunti giudiziari, e via discorrendo.

Quindi, a meno che voi vogliate fare le elezioni in due periodi (metodo che sarebbe pericolosissimo, perchè in un momento in cui vi fossero due partiti politici di fronte, il risultato della prima votazione potrebbe influire assolutamente sul risultato della seconda), la proposta dell'onorevole Martini Giovanni non è attuabile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Galli, sottosegretario di Stato per l'interno. Io prego la Camera di voler approvare le disposizioni già concretate dall'egregia Commissione, poichè a me sembra che sia interesse di tutti che la legge venga approvata nel più breve tempo possibile.

Io ringrazio l'onorevole Sciacca della Scala di aver fatta una proposta la quale combina con quella primitiva del Governo. Ma lo pregherei, d'altra parte, imitando l'esempio del Governo, di rinunciarvi e di accettare le modificazioni fatte dalla Commissione.

È certo che il metodo proposto dal Governo, ed adesso così eloquentemente soste-

nuto dall'onorevole Sciacca della Scala, toglierebbe i maggiori fra gli inconvenienti che oggi si lamentano, e che è inutile ripetere. Ma d'altro canto non si possono disconoscere gl'inconvenienti ai quali la proposta medesima darebbe occasione e che furono rilevati dall'onorevole Chiaradia e da altri.

L'articolo proposto dalla Commissione è già un passo avanti.

Contentiamoci per adesso di riparare ad una parte dei mali. E se i risultati di questa legge non saranno quali tutti noi desideriamo, il Governo avrà un argomento di più per ripigliare e sostenere la proposta sua prima, oggi difesa dall'onorevole Sciacca della Scala.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

Serena. Se la base della nostra legge elettorale fosse il censo, e se quando abbiamo votato tanto la legge elettorale amministrativa quanto la politica, ci fossimo ricordati delle parole di Stuart Mill, che chi vota senza pagar nulla mette impunemente le mani nella tasca altrui, io sarei dell'avviso dell'onorevole Chiaradia, e non appoggerei, come appoggio, l'emendamento dell'onorevole Sciacca della Scala.

Ma la base della nostra legge elettorale non è il censo: è la cosiddetta capacità, la voluta capacità della terza elementare!

Ora il Governo non fu profeta, nè è profeta l'onorevole Sciacca della Scala proponendo la lista nella quale si debba apporre la firma dell'elettore.

Con questa proposta, che fu preceduta da quella che il Governo ora abbandona, si volle non prevedere, ma evitare la riproduzione di fatti che pur troppo si sono verificati.

D'altra parte quale è il timore degli onorevoli colleghi che non accettano la proposta dell'onorevole Sciacca? Quello di vedere allontanati dall'urna parecchi elettori quasi illetterati. Ebbene, io dico che bisogna desiderare il voto di chi sa che cosa vota e per chi vota, di chi sa valutare l'importanza del diritto elettorale e non di chi ignora quel che fa... (*Interruzioni*).

Voce. Teoricamente.

Serena. Capisco le interruzioni, ma prego i miei colleghi di considerare, che quando ci troviamo al momento delle elezioni, noi tutti deploriamo di non aver saputo resistere allo eccessivo desiderio di una illimitata popola-

rità. Abbiamo troppo allargato la mano; e poi quando vediamo avvicinarsi alle urne individui che conosciamo, e sappiamo che sono analfabeti, allora invochiamo, troppo tardi, misure restrittive, invochiamo garanzie come quella che era contenuta nella proposta ministeriale, ed ora è riproposta dall'onorevole Sciacca della Scala.

Ripeto, io accetto e voterò di gran cuore l'emendamento testè proposto. Però ove questo fosse messo ai voti, occorrerebbe aggiungere qualche cosa, perchè esso si riferisce soltanto alle elezioni politiche: trattandosi di elezioni amministrative, il plico sigillato si dovrebbe inviare al pretore del mandamento e non al presidente della Camera dei deputati come propone l'onorevole Sciacca della Scala per le elezioni politiche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Mi dispiace di non potere accettare l'invito dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno. Egli ha detto che la proposta del Governo avrebbe portato a qualche inconveniente; e non spetta a me di vedere se il Governo avesse ragione quando la faceva, od abbia ragione adesso quando la disdice.

Ad ogni modo io dico che se la proposta del Governo apriva l'adito ad inconvenienti, la mia li toglierebbe tutti, perchè se col sistema del Governo si poteva riconoscere l'elettore, col mio questo pericolo sarebbe evitato.

All'onorevole Chiaradia dirò che non è esatto quello che egli afferma: vale a dire che quando l'elettore firmerà sul registro, sarà veduto e ne sarà offeso il suo pudore letterario... (*Interruzioni*) ... perchè nessuno potrà avvicinarsi al tavolo dove si scrive e che deve essere appartato. Se si vuole combattere il sistema da me proposto, lo si combatta con altre ragioni; ma non con argomenti che non hanno base.

L'onorevole Chiaradia poi soggiungeva che con questo sistema non si evitano gli inconvenienti perchè il verbale si può fare a casa.

Ma gli faccio osservare che si tratterebbe di un falso. Quando egli ammette che si possa scrivere un verbale a casa o dal segretario comunale, o da qualche capo partito, non pensa che la lista si deve mandare poi alla Camera con la firma dei votanti, e che tutti gli elettori avranno il diritto di vedere se le firme

apposte sulla lista medesima siano o no vere. E se non sono vere, non è difficile scuoprire i rei di questo falso, perchè i rei, naturalmente, sono i componenti dell'ufficio. Dunque le garanzie ci sono tutte.

Ma l'onorevole Brunialti e l'onorevole Chiaradia dicono: così voi allontanate dal voto molti elettori. Io mi preoccuperei molto di questa obbiezione se la credessi esatta, perchè non vorrei che, per cinquanta collegi, se ne venissero a danneggiare molti altri. Ma io credo che ciò non sia esatto; credo che gli onorevoli colleghi esagerino e affermino un pericolo che non esiste. Perchè debbono essere allontanati dall'urna gli elettori, quando scrivono in luogo dove nessuno li vede scrivere, e quando sanno che la loro firma non sarà più riscontrata, allorchè si farà lo spoglio dei voti?

Ma si obietta: gli elettori che cosa ne sanno di tutto questo?

Io rispondo che noi siamo legislatori, e dobbiamo ammettere che le leggi si conoscano da tutti: quindi non è obbiezione seria il dire che gli elettori crederanno che poi si riscontri il carattere della firma e si possa così scuoprire come hanno votato. Noi non dobbiamo fare leggi a base d'ignoranza degli elettori, ma leggi a base di serietà; quindi insisto nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Grippe, relatore. Dirò poche parole circa la controversia sull'emendamento del collega Sciacca della Scala, e poi dirò quali siano le opinioni della Commissione intorno agli altri emendamenti di forma pei quali sarà più facile intendersi.

Questa questione non è nuova, come abbiamo detto nella relazione; fu presentata innanzi all'altra Commissione parlamentare presieduta dal Genala, che ne era anche il relatore.

Le stesse gravissime obbiezioni che oggi hanno determinato la Commissione a non accettare il progetto del Governo, e quindi a non poter ammettere questa firma nella lista di riscontro, persuasero quella Commissione ed il Genala stesso a non accettarla.

Ma oggi c'è anche qualche cosa di più che consiglia a non accoglierla, ed a mantenere invece la proposta della Commissione; vale a dire che si è provveduto colla legge l'altro ieri approvata per la formazione delle

liste, acciocchè gli analfabeti siano allontanati, per quanto è possibile, dalle urne.

E noti la Camera che l'inconveniente che risulterebbe dall'emendamento proposto dall'onorevole Sciacca, è gravissimo, perchè con esso si tenderebbe indirettamente a creare una nuova contestazione per stabilire coloro che sanno scrivere e gli analfabeti; di modo che un elettore, dopo che è passato per la trafila di tutte le Commissioni, dopo che ha visto ammesso il suo diritto elettorale, appena arriva dinanzi al seggio si troverà di fronte quest'altra opposizione; se il seggio è favorevole lascerà passare qualunque sgorbio; se è contrario comincerà a contestare che la firma sia valida, che ci siano errori di ortografia, che l'elettore sappia scrivere o no. E così un elettore che ci capita una volta, non voterà una seconda: esso dirà: fatevi l'elezioni come volete, io non ci vengo.

In questo modo, allontanando i pacifici elettori, incoraggerete gli arruffoni, perchè la identificazione della firma, non allontanerà certamente colui che vuole andare a sostituire un altro elettore.

Dunque il risultato sarebbe questo: di creare un ingombro, un imbarazzo, una contestazione in sede di votazione, quanto al saper leggere e scrivere oppur no: e gli arruffoni, diranno ai pacifici elettori: noi troveremo modo di riscontrare, di verificare se voi sapete scrivere, o no, e non vi faremo votare.

Io ricordo la massima di un grande statista americano: le leggi debbono avere per obiettivo la tutela delle minoranze pacifiche. Gli elettori onesti, da tutti questi ingombri, da tutte queste contestazioni, da tutte queste controversie rifuggono. E se essi si allontanano dalle urne, pensate, signori, che se ne allontana la parte più sana, più tranquilla, più onesta del corpo elettorale. Perciò io prego l'onorevole Sciacca di non insistere nel suo emendamento: e ad ogni modo la Commissione, a quello che ha detto ed a quello che ha scritto non ha nulla da aggiungere, e mantiene la dizione dell'articolo 6.

Voci. Chiusura, chiusura.

Presidente. Domando se sia appoggiata la chiusura.

(È appoggiata).

La pongo a partito: chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata).

La Commissione non accetta neanche gli emendamenti dell'onorevole Brunialti e dell'onorevole Lucifero?

Grippe, relatore. Per gli emendamenti Brunialti e Lucifero, siccome si tratta di questioni di forma, che, nel fondo, combaciano con le nostre idee, con qualche piccola modificazione. Per contentare le giuste preoccupazioni del collega Lucifero, tolto via l'obbligo di trasmettere la lista per mezzo dell'ufficio postale, aggiungiamo l'inciso « immediatamente », per quanto questo immediatamente non possa avere che un valore relativo.

Quindi all'articolo 68 della legge elettorale politica sarebbe sostituito il seguente:

« Accerta il numero dei votanti risultante dalla nota d'identificazione di cui al precedente articolo 51.

« Art. 6. Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sarà consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale.

« L'articolo 68 della legge elettorale politica così emendato viene sostituito all'articolo 76 della legge comunale e provinciale ».

Presidente. Vuol dire che la Commissione accetta la formula dell'articolo 6 proposta dall'onorevole Brunialti, colla semplice aggiunta della parola « immediatamente. »

Grippe, relatore. Precisamente.

Presidente. L'onorevole Sciacca della Scala mantiene il suo emendamento?

Sciacca della Scala. Domando di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sciacca della Scala. Faccio osservare all'onorevole relatore, il quale ha paura che gli elettori si allontanino dalle urne per l'obbligo di firmare la lista...

Presidente. Ma questo è merito.

Sciacca della Scala... che poi egli stesso ha convenuto che debbano firmare il registro: lochè è una contraddizione.

Presidente. Verremo ai voti.

Do lettura dell'articolo 6 proposto dall'onorevole Sciacca della Scala:

« Oltre la lista di riscontro, di cui agli articoli 73 della legge comunale e provinciale

e 66 della legge elettorale politica, è prescritta una seconda lista, sulla quale l'elettore dovrà apporre la propria firma.

« Detta lista, prima dello spoglio dei voti, sarà chiusa in una busta, sigillata e firmata dall'ufficio, la quale sarà trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati insieme al verbale.

« Ove l'elettore ricusi, o non provi l'impossibilità di firmare, con certificato medico, non sarà ammesso alla votazione. »

Lo pongo a partito. Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

L'articolo, come è proposto dall'onorevole Brunialti e accettato dalla Commissione, sarebbe il seguente:

« All'articolo 68, numero 2, della legge elettorale politica è sostituito il seguente: 2° Accerta il numero dei votanti, risultante dalla nota d'identificazione di cui al precedente articolo 51.

« Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sarà consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale.

« L'articolo 68 della legge elettorale politica così emendato viene sostituito all'articolo 76 della legge comunale e provinciale. »

Pongo a partito questo articolo; chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 7. Una copia autentica di detta nota, entro il termine di giorni otto, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore sarà rimessa al sindaco il quale la farà affiggere per quindici giorni all'albo pretorio del Comune agli effetti dell'articolo 71 della legge elettorale politica. »

L'onorevole Brunialti ha presentato il seguente emendamento a questo articolo:

« Art. 7. All'articolo 71 della legge elettorale politica ed all'articolo 83 della legge Comunale e Provinciale si aggiunge:

« Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori... *il resto identico.* »

Grippe, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. Noi formuliamo così l'articolo, trasportandone alcune parole ed accettando un inciso dell'emendamento Brunialti: « Una copia autentica della nota d'identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni otto sarà rimessa al sindaco, ecc.; » come nell'articolo.

Presidente. Trasmetta l'emendamento alla Presidenza.

La Commissione propone che l'articolo 7 sia modificato nel modo seguente:

« Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni otto, sarà rimessa al sindaco, il quale la farà affiggere per quindici giorni all'Albo pretorio del Comune agli effetti dell'articolo 71 della legge elettorale politica. »

Onorevole Brunialti, accetta la modificazione di questo articolo, come è proposta dalla Commissione?

Brunialti. Accetto la modificazione, ma osservo che questo articolo va aggiunto all'articolo 71 della legge elettorale politica ed all'articolo 83 della legge comunale e provinciale; perciò sarebbe stato opportuno dichiararlo fin d'ora, perchè altrimenti l'articolo resta campato in aria.

Una voce. In terza lettura!

Presidente. Onorevole Brunialti, ne parleremo nella terza lettura.

Dunque, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 8. La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 89, 90, 91, 95 e 96 della legge elettorale politica e agli articoli 92, 93, 94, 98 e 99 della legge comunale e provinciale è devoluta ai tribunali penali.

« Quando la Camera dei deputati delibera che gli atti delle elezioni contestate sieno rimessi all'autorità giudiziaria, questa dovrà tenerla informata delle decisioni definitive rendute nei relativi giudizi. »

L'onorevole Mecacci, il quale propone, insieme con l'onorevole Brunialti, di « soppri-

mere il primo comma » dell'articolo, ha facoltà di parlare.

Mecacci. Onorevoli colleghi. La giuria è una istituzione quasi statutaria; ed io noto che la questione presente ha dato luogo a molte discussioni in seno alla Commissione, tanto che nella relazione si finisce col dire: « Alla Camera l'ultima parola. »

Ora io domando, onorevole presidente, se della esistenza, o no, di una tale istituzione si può discutere stamani, con 40 deputati, io domando se, dovendo la Camera dire l'ultima parola sulla grave questione, che tocca l'essenza delle istituzioni rappresentative, convenga che la dica proprio stamani in questa seduta.

A me sembra che sarebbe più opportuno che la discussione di questo articolo 8 fosse rimandata...

Presidente. Propone la sospensiva?

Mecacci. Io faccio osservare all'onorevole presidente, che questa non è una delle solite questioni regolamentari, come tante altre, che abbiamo discusse finora.

Ed io domando precisamente, se in una questione così grave, convenga che la Camera si pronunzi ora.

Presidente. Onorevole Mecacci, se Ella propone la sospensiva, interrogherò la Camera; ma le faccio osservare che la Camera è sempre investita delle sue facoltà.

Mecacci. Io credo che anche l'onorevole Brunialti che ha proposto con me la soppressione dell'articolo consenta con me nel chiedere che la discussione sia rimandata.

Presidente. Sulla sospensiva verremo ai voti.

Mecacci. Io dichiaro avanti tutto, che non intendo porre ostacolo al lavoro della Camera, ma l'argomento è serio, di capitale importanza, e la sospensiva mi sembrerebbe opportuna.

Presidente. Ma dunque parli o proponga la sospensiva.

Voci. Parli, parli.

Mecacci. L'onorevole presidente e la Camera desiderano che io parli, ed io allora parlo, non per fare un discorso, ma un accenno breve e fugace delle mie idee.

Non starò qui ad esporre il pro o il contra l'istituzione del Giuri, o della Magistratura togata, in materia penale; di tutto questo ne sono pieni i volumi dei pubblicisti e dei penalisti, nostri e stranieri; e troppo se

ne è già detto nella discussione della legge sul Giurie nelle leggi speciali di riforma di essa.

Faccio peraltro osservare, che l'istituzione della giuria è sorta precisamente per la materia politica, pei reati politici.

Si tratta di modificare oggi sostanzialmente l'articolo 9 del Codice di procedura penale dove è stabilita la competenza delle Assise con l'intervento dei giurati per tutti i reati politici.

E perchè, domando io, volete abolire la giuria riguardo ai reati elettorali, che sono eminentemente reati politici? Quando l'avrete abolita pei reati politici elettorali, perchè mai voi la manterrete pei reati comuni? Abolitela anche per questi reati, ed in ciò io vedrò il fatto logico della volontà di un'abolizione generale. Abolita la giuria pei reati elettorali, comprendo che domani pur troppo si verrà a domandarne l'abolizione per tutti i reati politici. Ma questo indirizzo mi impensierisce grandemente, ed io non lo posso approvare affatto.

Si dice che il giuri ha molti difetti e non funziona regolarmente; ma allora si corregga col riformare le leggi relative, poichè se noi cerchiamo le cause di questi difetti, li troviamo proprio nelle leggi che fino ad oggi abbiamo fatto, nei palliativi, e non nelle riforme serie, larghe, sincere, quali in materia sarebbero necessarie.

Per conoscere quali benefizi si sieno ottenuti, e si possano ottenere dal giuri, noi dobbiamo guardare non i tempi quieti, normali, ma i tempi burrascosi, nei quali esso ha rappresentato e rappresenta una seria garanzia contro tutte le offese e tutti i soprusi alla giustizia e l'abolizione di tale istituto, in questo come in ogni altro caso, in materia politica, a mio avviso sarebbe un gran regresso nella via della libertà civile.

Ed ora vengo a dire una parola sulla proposta della Commissione.

A me sembra che la Commissione sia profondamente convinta, nel suo spirito, della legittimità della istituzione del giuri, e della opportunità del suo mantenimento, piuttostochè della sua abolizione.

Nella sua relazione ci dice, che essa è venuta ad una transazione, la quale rappresenta il termine medio fra il mantenere e l'abolire il giuri, in materia di reati elettorali; ma a me sembra che questa transazione della Giunta sia un controsenso.

In fatti il suo articolo dice:

« La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 89, 90, 91, 95 e 96 della legge elettorale politica e agli articoli 92, 93, 94, 98 e 99 della legge comunale e provinciale è devoluta ai tribunali penali. »

Ma guardiamo le varie specie di reati che questi articoli richiamano. Essi riguardano la dolosa iscrizione o cancellazione nelle liste politiche; la corruzione del voto, le minacce e le pressioni per ottenerlo. Più, il voto dato o ammesso senza diritto, la falsificazione dei risultati della votazione, i fatti dolosi tendenti a rendere impossibile o nulla l'elezione, ecc. Ed allora cosa mai resta per la competenza del giuri?

Restano i reati elettorali dei pubblici funzionari, nell'esercizio delle loro funzioni, per illegittima influenza sul voto, non che i fatti di violenze contro l'esercizio del voto medesimo.

Ma questi sono reati della stessa natura dei precedenti, e quindi io dico: la competenza del giuri deve ammettersi per tutti, o per nessuno di essi!

Tengo per altro a dichiarare, formalmente, che tale competenza dovrebbe ammettersi per tutti i reati politici elettorali, e non comprendo affatto la ragione della distinzione, che la Commissione parlamentare si è compiaciuta di fare.

La relazione della Commissione cita in materia l'opinione del compianto onorevole Genala. Ma questa opinione rappresenta un concetto diametralmente opposto a quello per il quale si cita. Difatti l'onorevole Genala propugnava l'abolizione della competenza del giuri per i reati minori, specie per quelli che possono scendere sino alla competenza del pretore. Non mai per i reati maggiori dei quali oggi si tratta. Egli stesso invece riconosceva, che per questi tali reati ricorreva perfettamente la ragione della competenza del giudice popolare. Ora quindi, se la Commissione voleva seguire l'autorità dell'onorevole Genala (che cita) doveva venire a conclusioni tutto affatto opposte.

Del resto, secondo me, la miglior cosa è quella di lasciar tempo al tempo. Questa istituzione noi l'abbiamo trovata, abbiamo avuto fede in essa, noi vogliamo continuare ad averci fede, nella speranza di sollecita ed efficace riforma.

Noi andiamo spogliando il grande albero

delle istituzioni rappresentative; togliamo i frutti, ne togliamo i rami vivi, vitali, che l'abbelliscono; se toglieremo ancora, esso diverrà sterile, e si secherà! Il giuri, sì, è una grande garanzia nelle materie penali, dei reati politici. E come e perchè mai volete abolire questa garanzia per i reati politici elettorali? Tornate, tornate solleciti indietro, o altrimenti adagio adagio torneremo ai bei tempi passati, torneremo al tipo delle antiche legislazioni, distruggeremo le garanzie della moderna amministrazione della giustizia (*Bravo!*)

Per parte mia non posso accondiscendere all'abolizione, che ci si propone, e non voglio aver che vedere in questa riforma reativa dei nostri istituti giudiziari.

Quindi voterò contro questo articolo, e se esso passerà, io, voterò contro tutta la legge. In coscienza sento di non poter fare altrimenti. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andolfato.

Andolfato. Le modificazioni proposte con questo articolo alle disposizioni di legge vigenti, che deferiscono alle Corti d'assise la cognizione dei reati elettorali, non sono certamente di lieve importanza. Ma però credo non si possa seriamente sostenere, come sostiene l'onorevole preopinante, che l'argomento non sia abbastanza maturo per poter venire con animo tranquillo ad una risoluzione. Se ne è discusso in prima lettura. Altre precedenti Commissioni parlamentari se ne occuparono. Anche quella del 1891 presieduta dal compianto onorevole Genala ne ha fatto tema di studio e di proposte speciali. Così la presente Commissione, come appare dalla relazione, che abbiamo dinanzi, non si è mostrata da meno delle altre nel diligente esame di questo argomento così importante.

Sicchè è tempo, mi pare, di troncargli gli indugi e di venire ad una risoluzione.

Consento anch'io che, considerata la questione teoricamente e rispetto ai principii ed idealità che informano le nostre libere istituzioni, si presenta preferibile la competenza della magistratura popolare per conoscere e giudicare dei reati elettorali, dei quali il movente è di regola la passione politica, dico di regola, perchè non sempre e non tutti sono mossi da questa passione nella parte che prendono nelle lotte elettorali. Altra passione meno nobile della passione politica muove e

spinge taluni ad esorbitare dai confini di una legittima azione o propaganda.

La magistratura popolare offre sotto lo aspetto dell'apprezzamento dei fatti, delle situazioni e delle cause determinanti garanzie che meglio si confanno coll'indole di questa speciale figura di reati che sono i reati elettorali.

Ma se dal campo sereno della teoria scendiamo in quello nebuloso e scabroso dei fatti, e teniamo conto delle difficoltà e degli attriti che nella pratica si riscontrano, allora vediamo che per un complesso di cause, che lungo sarebbe annoverare, e certo per le maggiori complicazioni e solennità della procedura, i giudizi per mezzo di giurati in materia elettorale, o non vengono mai o assai di rado o quando sarebbe meglio che non venissero. Passato il momento come si dice di attualità sono come un frutto fuor di stagione; e si sa che i frutti fuori di stagione non hanno sapore. A niente meglio che a questi processi postumi può applicarsi il proverbio: *Acqua passata non macina più.* E la pena, se pure viene applicata, perde proprio uno de' suoi essenziali caratteri, qual'è quello della prontezza.

Voi avete, onorevoli colleghi, un bell'affaticarvi la mente ad escogitare le formule dei reati elettorali, a commisurare le pene, per porre un freno alle esorbitanze morbose della passione politica, o di altra meno nobile passione.

Le vostre disposizioni penali in materia elettorale, si riducono in pratica a vane minacce, a spauracchi che ricordano quelli del buon agricoltore posti talvolta nei campi a scopo di allontanare gli animali nocivi e che per la provata innocuità non fanno paura a nessuno o soltanto ai poveri di spirito.

Ecco perchè mi rendo ragione della proposta del Governo di devolvere la cognizione dei reati elettorali interamente ai tribunali penali.

La maggior semplicità e brevità della procedura avanti questi tribunali assicura la sollecitudine nel giudizio e la prontezza della pena; prescindendo pure dalla considerazione di taluni forse meno teneri dell'istituzione della Giuria, che sia un bene sottrarre i reati elettorali al giudizio di uomini che sono emanazione dell'ambiente in cui le lotte elettorali si svolgono.

Ma se ho compreso la proposta del Governo, siami consentito dichiarare che non

mi persuade gran fatto quella della Commissione. La Commissione propone che alcuni dei reati siano deferiti ai tribunali penali; altri alla magistratura popolare. E quale è il criterio che l'ha guidata in questa distinzione?

La Commissione ha osservato che vi sono reati elettorali nei quali il mezzo di consumazione, cioè il falso, la corruzione e la coercizione o violenza, vince, in linea di criminalità, la causa determinante, che sarebbe la passione politica; reati nei quali la spinta di carattere politico è eclissata dalla spinta speciale, propria di quei reati comuni che sono appunto il falso, la coercizione e la violenza. Questi sono reati che la onorevole Commissione propone di devolvere alla cognizione dei tribunali penali, a differenza degli altri, nei quali, prevalendo il criterio politico, essa propone di lasciarli alla competenza del magistrato popolare.

Ora mi consenta la Commissione di dire che io non posso convenire in questa distinzione. Il criterio che la informa può, nella mente di chi lo ha escogitato, avere anche un valore aprioristico, ma non trova riscontro esatto nelle disposizioni positive di legge racchiuse nei vari articoli della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale, ove sono definite le varie figure dei reati elettorali.

La differenza fra l'una e l'altra spinta a delinquere ha qualcosa di arbitrario e non risponde alla realtà delle cose.

Non bisogna mettere lo spirito nelle cose, ma bensì le cose nello spirito, come insegna la filosofia positiva.

D'altronde quei reati che la Commissione, in base al suo criterio discretivo, vorrebbe deferire ai tribunali penali, sarebbero i reati più gravi.

Ma noi sappiamo che la gravità dei reati è uno dei due criteri, (l'altro è la qualità) che determinano la competenza delle Corti d'assise.

Sarebbe, io domando, logico e prudente allontanarci dalla regola, secondo la quale i reati più gravi sono deferiti alla competenza delle Corti d'assise ed i minori a quella del magistrato ordinario?

Perchè, vedete, onorevoli colleghi, secondo la proposta dell'onorevole Commissione sarebbe, per esempio, deferito alla giurisdizione delle Corti d'assise il reato contemplato dall'articolo 94 della legge eletto-

rale politica, cioè quello dell'elettore, che si introduce senza diritto nella sala elettorale. Ma vi parrebbe serio mandare alle Corti di assise un povero cittadino che, sia pure, senza diritto, fosse entrato in una sala elettorale?

Havvi di più: le difficoltà pratiche, che si affacceranno nell'applicazione della distinzione fra gli uni e gli altri reati, per designare il giudice competente.

Ha pensato l'onorevole Commissione alle questioni di competenza che sorgeranno e che avranno per effetto di frustrare lo scopo della innovazione, che dovrebbe essere quello di assicurare la sollecitudine dei giudizi, la prontezza e la certezza della pena, ed in una parola l'esecuzione della legge?

Queste sono le precipue ragioni per le quali dissento dalla proposta della Commissione, ed inclino a preferire quella più radicale contenuta nell'articolo 3 del progetto del Governo, perchè sieno devoluti tutti indistintamente i reati elettorali alla cognizione dei tribunali penali.

La Commissione si è trovata, com'essa dice, fra due fuochi, fra due opinioni estreme, fra l'opinione, cioè, di coloro che vogliono lasciati alla competenza della Giuria tutti i reati elettorali, e l'altra di coloro, che, per considerazioni d'indole pratica e in omaggio al principio della efficacia della legge, ne vogliono deferita la cognizione integralmente al magistrato ordinario; ed ha creduto bene adottare un termine medio, di conciliazione.

Ma a me, o signori, che del resto amo tener conto della buona intenzione dell'onorevole Commissione, lo dichiaro francamente, piacciono poco le mezze misure, perchè le reputo spesso più dannose che benefiche.

Io la penso, riguardo all'argomento, come il marchese Colombi: le accademie si fanno o non si fanno. O deferite tutti questi reati ai tribunali penali o lasciate la legge qual'è presentemente.

Però intendo che siano deferiti ai tribunali penali, tutti indistintamente i reati elettorali, e mi onoro presentare analogo emendamento all'articolo che discutiamo.

Meglio, onorevoli colleghi, che una legge non sia, piuttosto che sia lettera morta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni.

Martini Giovanni. Pare che in Italia dopo la conquista delle pubbliche libertà, di queste libertà si prenda gradatamente nausea, e noi

stessi le andiamo tarpando di giorno in giorno.

Se c'è istituzione la quale abbia un avvenire sicuro, è appunto quella della giuria, che a mio modo di vedere è destinata a soppiantare la magistratura togata non solo nei giudizi penali, ma fors'anche nei giudizi civili, quando il concetto equitativo si sarà sovrapposto al puro diritto.

Ma non è qui il caso di fare discussioni generali.

Venendo alla specie, due sono le accuse, che si sono fatte al giudizio dei giurati in fatto di reati elettorali, e le ha espresse poco fa il collega onorevole Andolfato, il quale ha trovato, innanzi tutto, che col deferire questi reati alla magistratura ordinaria si ha una speditezza maggiore nei processi, perchè ora questi o non vengono mai discussi o sono discussi tardi.

Ora io domando all'onorevole Andolfato: chi è che fa l'istruttoria di questi reati? Chi è che conduce il processo durante il tempo in cui si radunano le prove e si sentono i testimoni fino al giorno in cui è fissata l'udienza? Non è forse il magistrato ordinario? Dunque, in ogni caso, è questo magistrato che comincia a dare il cattivo esempio o col non portare all'udienza siffatti reati o col portarli fuori tempo, quasi frutti fuori di stagione, come diceva l'onorevole Andolfato.

Quindi tutti gli appunti, che egli faceva alla giuria, effettivamente si devono dirigere alla magistratura togata; e basterebbe questo per dimostrare come poco sieno aiutate la pubblica moralità e la sincerità del voto dall'ufficio di tali magistrati.

La seconda delle obiezioni, che è la più grave, è questa. Generalmente i processi per reati elettorali finiscono con un'assoluzione; e siccome si vuole che siano puniti, si sostiene che bisogna sottrarli a quei giudici, che hanno dato lo spettacolo di assoluzioni quasi continue.

Ora io, come avvocato, ho difeso una quantità di simili cause e dichiaro che effettivamente quasi tutte sono terminate con una assoluzione.

Ma ciò che allora io diceva ai giurati sotto la toga dell'avvocato, potrei ora ripetere qui alla Camera con un'altra veste, perchè, in buona fede, credo di aver sostenuta la verità e credo che i giurati assolvendo abbiano

fatto puramente e semplicemente il loro dovere.

Infatti il giurato, che è un'emanazione diretta della sovranità popolare, non può giudicare coi criteri gretti con cui giudica la magistratura ordinaria, deve partire necessariamente da un punto di vista molto più elevato; ed al suo giudizio sono contemporaneamente sottoposti, non solo gli elettori imputati di corruzione, ma tutti gli altri elettori, e soprattutto le autorità, compresa la magistratura, che hanno presieduto alle elezioni, ed al procedimento iniziato in appresso.

Ora siccome generalmente la colpa principale, la colpa precipua risiede nel Ministero dell'interno, e da questo discende ai prefetti, e dai prefetti ai sindaci, e dai sindaci va alle guardie di pubblica sicurezza, ai carabinieri, alle guardie forestali e campestri, insomma a tutti coloro che sono investiti di pubblici uffici, e siccome nessuno di costoro è mai portato a rispondere davanti ai giurati, così è naturale che i giurati debbano sempre esser convinti che il loro verdetto non potrebbe colpire i rei principali.

Sicchè non possono essere proclivi a condannare dei poveri uomini, i quali hanno venduto forse per fame, o per ignoranza o per incoscienza assoluta il loro voto per 3 o 4 lire; che vedono unicamente il loro beneficio momentaneo, attuale e certo, e perdono di vista il beneficio più grande e più elevato, che sarebbe una elezione sincera, mentre si risparmia il giudizio a coloro che hanno la maggior colpa!

E notate che i magistrati non mandano avanti i processi, e sapete perchè? Perchè si incontrano ad ogni piè sospinto nella persona di qualche funzionario, e di funzionarii elevati. Ora siccome non vogliono coinvolgere questi nel giudizio, finiscono per mettere essi stessi, nell'istruttoria, fuori di causa anche gli elettori minuti.

Parecchie volte riescono a togliere assolutamente le tracce della colpabilità dei pesci grossi; ed allora i piccoli pesciolini, presi nella rete, vanno davanti ai giurati, e se la cavano con le ossa un po' rotte.

Di Sant'Onofrio. Ci sono anche certi radicali, che fanno di queste cose!

Martini Giovanni. Onorevole Di Sant'Onofrio, Ella crede che io parli di un partito; si sbaglia, io parlo di tutti i partiti in generale, parlo di pezzi grossi, tra i quali ci possono

essere dei grossi censiti, i quali hanno dei grandi capitali e di questi si servono per i loro fini, come l'autorità si serve di favori d'altro genere.

Ora quando la traccia di questa corruzione, che viene dall'atto, ufficiale, e non ufficiale, per far contento l'onorevole Di Sant'Onofrio, resta nel processo, e i giurati cominciano a sentir leggere la lettera del principe tale, il biglietto del marchese tal'altro, il telegramma del conte tale, o la lettera del tal prefetto...

Di Sant'Onofrio. Dell'avvocato!

Martini Giovanni... dell'avvocato (dica pure quello che vuole) quando cominciano a udire le deposizioni di una guardia forestale, che poco istruita su quello; che deve rispondere, dice che ha agito in seguito ad istruzioni del sindaco, il quale aveva ricevuto quest'ordine dal prefetto, i giurati dicono: ma questi signori perchè non sono incriminati?

E, non trovando i pezzi grossi, credono che sia parte del loro altissimo ufficio di sindacatori della moralità pubblica (compresa quella delle autorità costituite) il mandare a casa le vittime di una corruzione, che non comincia da loro.

Ora, se volete moralizzare i giudizi, se volete essere sicuri che i giurati condannino, dovete inculcare in quella magistratura, che avete guastata ed inquinata, il dovere supremo che le impone di portare davanti al giudizio dei giurati tutti indistintamente i rei, a qualunque punto della gerarchia amministrativa o sociale si trovino.

Ed allora quando vicino al contadino, che ha preso la lira o la mezza lira, troverete il prefetto o troverete anche qualche cosa di più, allora vi assicuro che i giurati condanneranno, e senza pietà, perchè avranno fede in quella magistratura, che ha loro dinnanzi mandato i giudicabili, non sentiranno più il bisogno di dare delle severe lezioni all'amministrazione ed agli altolocati, e sentiranno il dovere puramente e semplicemente dei giudici, e calcheranno la mano tanto sui prefetti, quanto sugli operai. Ecco perchè io credo che non rimedierete a nulla quando porterete davanti ai magistrati togati i giudicabili. Anzi, io credo che il male sarà peggiore perchè il male, che già si lamenta, i magistrati togati lo continueranno a fare. Tutte le volte che nel processo saranno implicati papaveri troppo alti, si troverà il

modo di far scivolare i pezzi grossi, e ai piccoli si infliggeranno delle pene feroci, tanto per dimostrare che i magistrati sono indipendenti e severi e che applicano una legge uguale per tutti. La moralità e la fede nei magistrati saranno ancora più trascinate in basso.

Presidente. Venga alla conclusione, onorevole Martini.

Martini Giovanni. Io concludo facendo la stessa dichiarazione fatta dall'onorevole Meccacci: se la disposizione proposta dalla Commissione dovesse passare, voterei contro la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

Spirito F. Io sono per la proposta della Commissione. Io credo che la Camera non debba proporsi altro quesito che questo. Per questo genere di delitti, qual'è il giudice più adatto a conoscerli ed a punirli?

Ora, io, per la esperienza fatta in 30 anni di professione, posso dire che il giudice meno adatto è il giuri; ed ecco perchè sono per la proposta della Commissione.

Si tratta di reati gravi, i quali avvelenano le nostre istituzioni. Noi ne comprendiamo l'importanza, il giuri non la comprende. Anzi il giuri, teoricamente, non discute neanche la prova; dice che questi reati non si debbono punire, o almeno non si debbono punire dai giurati.

Ho sentito mille volte dei giurati dire: ma mandino i giudicabili davanti i tribunali correzionali; non siamo noi che dobbiamo giudicare e punire i nostri simili di cose, che forse tutti quanti saremmo capaci di fare. Ecco il ragionamento che essi fanno. Ora, dinnanzi a questo ragionamento, non c'è che una soluzione: ricorrere al giudizio del magistrato ordinario.

Però, o signori, io vi dico una cosa: che anche la magistratura ordinaria non è abbastanza severa nella cognizione e nella punizione di questi reati. Anzi, io ho avuto spessissimo a deplorare che quella longanimità, quella indulgenza, quella rilasciatezza, che si osserva nei giurati, spesso, se non sempre, si trova anche nei magistrati. Quindi, trovo utile che si faccia qualche cosa perchè la magistratura sappia che i poteri costituiti dello Stato credono che questi reati sono gravi e meritevoli di tutta la severità del giudice.

Ora, per questa ragione, io trovo giusto

un emendamento che ho visto formulato dall'onorevole Curioni, che cioè si debba imporre al magistrato l'obbligo d'informare la Camera quando gli atti di una elezione annullata, inficiata di corruzione o di brogli sono mandati all'autorità giudiziaria e che l'autorità giudiziaria debba informare la Camera dello stato del processo.

Io conosco dei processi, e potrei proprio indicarne uno di un collegio vicino a Napoli, dei quali non si sa che sia avvenuto. Eppure si tratta di brogli gravissimi e di falsità commesse sono oramai alcuni anni. Dunque aspettare la decisione definitiva è vana cosa. Occorre che il magistrato, in un dato periodo, debba informare la Camera dello stato del processo e giustificare i ritardi di questo processo. Quando poi sia venuta la decisione allora si comunica alla Camera.

Presidente. Riserviamo per ora questa questione e trattiamo l'altra relativa al primo capoverso, che tratta della competenza.

Spirito Francesco. Ma io ho finito; non ho altro da aggiungere. Ho detto il mio avviso che il giudice più competente, più adatto è il magistrato ordinario, che anche questo ha dimostrato certe volte una colpevole rilascezza e che per richiamarlo ad una più giusta severità è opportuno che nel secondo comma s'introduca quella tale modificazione indicata dall'onorevole Curioni.

Non ho altro da dire.

Presidente. Sono due le questioni: la questione che si solleva sul primo capoverso è relativa alla competenza. Secondo la Commissione taluni reati sono di competenza dei giurati e taluni altri dei tribunali ordinari. Il disegno di legge del Governo invece sottopone alla giurisdizione e competenza dei tribunali ordinari tutti i reati elettorali.

L'onorevole Andolfato ed altri deputati hanno riproposto per conto loro la disposizione, che era nel disegno di legge del Governo.

L'onorevole Mecacci e l'onorevole Brunialti propongono la soppressione del primo capoverso.

Poi al secondo capoverso, che si riferisce alla questione sollevata ora dall'onorevole Spirito Francesco, l'onorevole Brunialti propone quest'emendamento:

« L'autorità giudiziaria deve restituire alla Camera gli atti relativi alle elezioni che le

sono stati trasmessi, insieme con la copia delle sentenze pronunciate in seguito ai medesimi. »

Onorevole Curioni, le basta questo emendamento?

Curioni. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. L'emendamento che ho indicato di presentare ed a cui ha accennato il collega Spirito sarebbe invece concepito nei seguenti termini:

« L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi, per deliberazione della Camera dei deputati, atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi (ed il termine dev'essere breve, onde non s'incorra nella prescrizione) informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive, rese nei relativi giudizi od indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi. »

Io credo di non avere neanche bisogno di svolgere alla Camera le ragioni di questo emendamento, anche perchè sono già state egregiamente svolte dal collega Spirito.

Presidente. Se questo emendamento non è accettato dalla Commissione, dev'essere sottoscritto da dieci deputati.

La Commissione accetta questo emendamento?

Grippo, relatore. Io farò una breve dichiarazione in nome della Commissione, la quale mantiene la prima parte dell'articolo 8, perchè si è trovata in presenza di due opinioni, di due soluzioni diametralmente opposte. La primitiva proposta del Governo deferiva tutti i reati elettorali ai tribunali penali. La proposta contraria, che viene avanti oggi, mantiene lo stato della legislazione col dare ai giurati tutti indistintamente i reati elettorali.

La Giunta ha mantenuto, in massima, la competenza della Corte d'assise, come dimostrerò fra poco. Poi ha considerato che abbiamo reati di falso, di violenze personali e di corruzioni, che (noti l'onorevole Andolfato) non sono per natura loro di competenza della Corte d'assise, ma di competenza dei tribunali ordinari; e però la Commissione ha opinato, che non c'era ragione di sottrarre questi reati alla competenza normale dei tribunali penali, perchè non vi è la prevalenza del concetto, del movente politico, ma anzi vi è la prevalenza della forma ordinaria delinquenza.

Con ciò non si devia dalle norme della competenza della Corte d'assise per i reati politici, ma si mantiene ferma la competenza ordinaria per quella forma di delinquenza, in cui esula completamente qualunque vero movente politico, e non può esser consentita su questi la competenza dei giurati.

Non è esatto il collega Mecacci quando afferma che noi non lasciamo nulla alla competenza della Corte d'assise, poichè le lasciamo i reati di abuso di potere, che non sarebbe molto serio deferire ai tribunali ordinari; le lasciamo i reati di tumulti, di violenze pubbliche, di assembramenti, ossia, i veri reati, nei quali il bollore della passione di parte mantiene la figura del reato politico e non gli altri, nei quali non c'è che la delinquenza comune, la quale ha ora un'impunità, a cui non si può consentire che si dia corso ulteriore.

Quindi a noi pare che la soluzione, accettata dalla Giunta, evitando l'eccesso delle altre, sia quella che più possa condurci ad avere una giustizia seria ed imparziale.

In quanto poi all'emendamento, per il quale la ragione del ritardo dei processi elettorali deve essere annunciata alla Camera, la Giunta lo accetta perchè rientra nell'ordine delle sue idee e crede che così si possano conciliare anche le opinioni dei vari preopinanti.

Presidente. Ha facoltà di parlare il sotto-segretario di Stato per l'interno.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io debbo pregare l'onorevole Andolfato e gli altri colleghi che hanno riproposto l'articolo del disegno di legge ministeriale di voler ritirare il loro emendamento.

Oramai tutto il lavoro è coordinato: il Governo accettò che la discussione si facesse sul progetto della Commissione; qualunque cosa si potesse fare di meglio, io credo che non riuscirebbe opportuna.

La preghiera che ho diretta all'onorevole Sciacca della Scala ripeto, e spero che avrà un'accoglienza favorevole dall'onorevole Andolfato.

Mecacci. Avevo chiesto di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. L'onorevole relatore Grippo permetta che gli dia una risposta sulla parte giuridica del suo discorso.

Abbiamo lasciato molto alle Corti d'assise, egli dice, anzi la competenza delle Corti

di assise è la regola. Ma come può fare Ella, onorevole Grippo, a dire che è stata lasciata la competenza delle Corti d'assise come regola? Gli articoli 89, 90, 91, 95 e 96 della legge elettorale politica contemplan i reati politici elettorali i più importanti. Ella ha lasciato, sì, una competenza delle Corti d'assise, ma vuol sapere la Camera quale è questa competenza? È quella degli articoli 92 e 93, cioè, dei reati elettorali commessi da pubblici funzionari, con abuso di funzioni, o commessi da altri con fatti di violenza contro l'esercizio dei diritti politici. E ciò m'impresiona, specialmente quanto alla prima specie di questi reati, quando vedo che tutti gli altri si sono voluti tenere e si tengono tutti sotto la competenza dei magistrati ordinari.

Tutti i reati politici elettorali dei quali è parola sono della stessa natura, in quanto che provengono tutti da passione politica.

L'onorevole Grippo, nella sua relazione, ha detto: che nei reati dei quali agli articoli 89, 90, 91, 95 e 96, della legge elettorale politica (falso, corruzione, ecc.), il mezzo prende il disopra sulla passione politica. Questa asserzione, però, sebbene pronunciata da un bravo giurista, come l'onorevole Grippo, io non la comprendo, e non mi persuade affatto.

Il mezzo è una cosa ed il fine è un altro: i mezzi possono essere diversi, ma non cambiano la natura, nè il carattere del reato; il fine è sempre la passione politica. E la passione politica, anzi, in questi reati, che si commettono da elettori è più viva, più scusabile che per qualunque altra persona; sicchè non vi ha dubbio che essa merita uno speciale riguardo.

Ma, a parte ciò, quando si ammette la competenza della Corte d'assise in un caso, bisogna ammetterla anche nell'altro, senza la distinzione portata dalla Commissione parlamentare. Io comprendo l'opinione del Governo e dell'onorevole Andolfato, che è per l'abolizione completa del giuri per tutti i reati politici elettorali; ma non comprendo ugualmente l'opinione della Giunta, perchè in verità essa non mi sembra nè logica, nè scientifica, nè giuridica. E detto ciò io non aggrungerò altro! (*Bene!*)

Presidente. Verremo ai voti.

Onorevole Andolfato, ritira il suo emendamento?

Andolfato. Lo ritiro.

Presidente. Rimane quindi quello degli ono-

revoli Mecacci e Brunialti, che consiste nella soppressione del primo capoverso dell'articolo 2.

Al secondo capoverso l'onorevole Curioni ed altri deputati hanno proposta questa modificazione accettata anche dalla Giunta:

« L'autorità giudiziaria cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate dovrà, ogni tre mesi, informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunciarsi.

« Curioni, Piccaroli, Mecacci, Vienna, Schiratti, Spirito Francesco, Ruffo, Castorina, Fusinato, Clementini, Bertollo. »

Onorevole Brunialti, consente in questo emendamento, ritirando il suo?

Brunialti. Sì perchè comprende la sostanza della mia proposta.

Presidente. Allora rileggo il primo capoverso dell'articolo 8:

« Art. 8. La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 89, 90, 91, 95 e 96 della legge elettorale politica e agli articoli 92, 93, 94, 98 e 99 della legge comunale e provinciale è devoluta ai tribunali penali. »

L'onorevole Mecacci e l'onorevole Brunialti propongono la soppressione di questo capoverso; il che equivale a votar contro.

Martini Giovanni. Onorevole presidente, essendo stata molto dibattuta questa questione io propongo che si voti per divisione, numero per numero, giacchè si è fatta anche distinzione fra reato e reato.

Presidente. Ma allora Lei farà perdere molto tempo alla Camera.

Voci. Ma no, no. Ritiri la proposta!

Martini Giovanni. Se la Camera vuole, posso anche ritirarla, sebbene mi fosse sembrata opportuna.

Presidente. Allora, se l'onorevole Martini ritira la sua proposta di votar per divisione, pongo a partito il primo capoverso dell'articolo 8.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Rileggo ora il secondo capoverso modificato dall'onorevole Curioni, accettato dalla Commissione ed anche dall'onorevole Brunialti:

« L'autorità giudiziaria cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate dovrà, ogni tre mesi, informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunciarsi. »

Pongo a partito questo secondo capoverso dell'articolo 8.

(È approvato).

Pongo a partito nel suo complesso l'articolo 8.

(È approvato).

Oggi proporrò alla Camera di tener seduta anche domattina per terminare la discussione di questa legge.

Voci. Sì, sì!

Presidente. Intanto per ora la discussione è rimandata ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.